



# COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

## Ordinanza n. 51/2020

**Oggetto: Aree giochi comunali durante l'emergenza Covid-19. Ulteriori provvedimenti**

### IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

Considerati il permanere della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il costante verificarsi di casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, in Lombardia;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che introduce un nuovo e specifico sistema sanzionatorio per rendere i provvedimenti più rapidi ed efficaci;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 40/2020 di apertura parchi, aree giochi comunali, e Dog Area dal 19 maggio al 3 giugno 2020 per emergenza Covid-19;

Vista l'Ordinanza Regionale n. 573 del 29 giugno 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» che ha integrato e modificato le linee guida contenute negli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, incluse le aree gioco;

Viste le modifiche introdotte dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132 che ha convertito Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Considerati:

- Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/05/2020;

- Il Decreto Presidente del C.M. del 11 giugno 2020 e in particolare l'allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19";

Considerato che anche questi ultimi due decreti richiamati, pur ampliando le attività consentite prorogano sostanzialmente molte delle misure precedentemente in vigore come il divieto di assembramento dando esplicitamente facoltà ai sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che i parchi pubblici di Vedano Olona per dimensione e conformazione non consentono di garantire di per sé il rigoroso rispetto di ogni forma di assembramento nonché al loro interno dispongono di aree giochi per bambini di cui non è possibile impedirne l'accesso;

Considerato il rapporto di servizio della Polizia Locale del 2 luglio 2020 che evidenziava la presenza occasionale di numerosi giovani di età superiore ai 12 anni sulle strutture all'interno nelle aree gioco per bambini;

Considerato che i giochi pubblici per bambini installati a Vedano Olona sono omologati solo per minori fino a 12 anni di età;

Considerato che nella seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 30 giugno 2020 è stata approvata all'unanimità una mozione per istituire tramite ordinanza sindacale il divieto di fumo all'interno delle aree giochi comunali al fine di tutelare i minori dal fumo passivo e dal cattivo esempio degli adulti;

Ritenuto, quindi, di dover integrare la precedente ordinanza con alcune limitazioni atte a scongiurare assembramenti, incidenti, danneggiamenti e infortuni, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, disponendo:

- Nelle aree gioco dovranno essere rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 e dell'Ordinanza regionale n. 573 del 29 giugno 2020 in difetto dei quali non potrà esserne consentita la fruizione;
- L'uso dei giochi dovrà essere vietato ai bambini che hanno compiuto il dodicesimo anno di età oltre i quali i giochi non sono omologati, non sono adeguatamente dimensionati e rischiano di diventare pericolosi per sé e per gli altri;
- Il divieto di fumo e utilizzo della sigaretta elettronica all'interno delle aree giochi e nelle immediate vicinanze per evitare l'esposizione al fumo passivo di minori;
- Il divieto di Conduzione di cani di qualsiasi taglia e razza all'interno del perimetro delle aree gioco e nelle immediate vicinanze per motivi igienico sanitari, di richiamo per altri animali e di interferenza con il gioco dei bambini;
- Il divieto di ogni forma di assembramento, ivi incluso quello di bambini e ragazzi su tutto il territorio comunale e in particolare nei parchi, nelle aree gioco e nelle pubbliche piazze;
- Il divieto di stazionamento sulle panchine pubbliche comunali ovunque poste a più di due persone contemporaneamente e comunque a distanza inferiore a 1 metro;
- L'intensificazione sui parchi e aree giochi i controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento con facoltà di appoggiarsi a volontari e gruppo comunale di Protezione Civile;

Richiamato il comma 4 dell'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

Richiamato l'art. 35 del vigente Statuto comunale sui poteri di ordinanza del sindaco, l'efficacia del provvedimento e delle relative forme di pubblicità e accessibilità;

## **ORDINA**

**Con effetto immediato e fino a revoca**

**In tutte le aree giochi del territorio comunale (ovvero del parco Fara Forni, del parco Spech, di via Aldo Moro, di via Leopardi) dovranno essere rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 e dell'ordinanza regionale n. 573 del 29 giugno 2020 ovvero:**

- **Divieto di assembramento: il numero massimo di bambini che possono contemporaneamente accedere all'area giochi è definito nel numero di 5 (cinque);**
- **Obbligo di accompagnamento di ogni bambino da un adulto supervisore che deve costantemente vigilare sulla condotta del minore;**
- **L'obbligo di distanziamento tra i bambini di almeno un metro in ogni momento del gioco deve essere garantita dal controllo diretto dell'adulto supervisore;**
- **Obbligo di indossare la mascherina per tutti, bambini inclusi, se di età superiore ad anni 6 (sei).**

**Inoltre, per le motivazioni indicate in premessa:**

- **L'uso dei giochi è vietato alle persone che hanno compiuto il dodicesimo anno di età;**
- **È istituito il divieto di fumo e utilizzo della sigaretta elettronica all'interno delle aree giochi e nelle immediate vicinanze;**
- **È vietata la conduzione di cani di qualsiasi taglia e razza all'interno delle aree giochi e nelle immediate vicinanze.**

**Viene infine ribadito:**

- **Il divieto di ogni forma di assembramento su tutto il territorio comunale e in particolare nei parchi, nelle aree gioco e nelle pubbliche piazze;**
- **Il divieto di stazionamento sulle panchine pubbliche comunali ovunque poste a più di due persone contemporaneamente e comunque a distanza inferiore a 1 metro;**
- **L'intensificazione nei parchi e nelle aree giochi dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento con facoltà di appoggiarsi a volontari e gruppo comunale di Protezione Civile.**

Il Responsabile dell'Area Tecnica voglia disporre conseguentemente apposita ed efficace cartellonistica per far rispettare la presente ordinanza e intraprendere ogni altra misura di legge e prevista dalle linee guida specifiche riguardanti le aree gioco nonché il transennamento delle aree per regolare l'accesso ove occorra.

## **DISPONE**

l'invio della stessa:

- Alla PREFETTURA di Varese;
- Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Malnate (VA);
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE – Sede
- Al custode del Parco Fara Forni;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vedano Olona
- Alle Guardie Eco-Zoofile OIPA di Varese e provincia – Sede di Gallarate

## **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, come modificato dalla legge di conversione L. 22 maggio 2020, n. 35, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3;
- che ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle restanti limitazioni previste dalla presente ordinanza ovvero limiti di età dell'utilizzo delle aree giochi, divieto di fumo e divieto di conduzione cani **è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;**
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine con la raccomandazione che nella prima settimana di applicazione prevalga l'aspetto informativo e dissuasivo rispetto a quello sanzionatorio.

Di ogni e qualsiasi novità dovrà essere data tempestiva notizia al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti tra cui la chiusura delle strutture e altri provvedimenti restrittivi; nelle more dell'adozione di detti provvedimenti possono essere assunti provvedimenti d'urgenza di sospensione e messa in sicurezza da parte dei Responsabili del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Vedano Olona, li 5 luglio 2020

**Il Sindaco**  
(Dott. Cristiano Citterio)